

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

12571

 *Consiglio Regionale del Veneto*

N del 26/07/2017 Prot.: 0017571 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA


oggetto: **Progetto di legge n. 269** di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Modifiche al titolo VI capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato a maggioranza dalla Commissione in sede referente, con modifiche al testo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Distinti saluti.


Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Il Presidente
Manno FINOZZI


SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI

il responsabile
Gabriele Frolo



rif. prot. n. 16832 del 18.07.2017

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 269

d'iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza, consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo e Guadagnini.

Licenziato il **26 luglio 2017** nella seduta n. 93

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	36	3	
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula, il consigliere Bruno PIGOZZO.

Correlatore in Aula, il consigliere Simone SCARABEL.

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relazione:

La legislazione in materia di dotazione di risorse di personale per le segreterie dei gruppi consiliari, come definita dalla legge regionale n. 53 del 2012, ha evidenziato nella sua progressiva attuazione, in particolare nel corso della attuale legislatura, elementi di sempre più marcata discrasia nella applicazione dei criteri di ripartizione della spesa fra i diversi gruppi consiliari, indicatori di progressive difficoltà di funzionamento, fino al punto di determinare, a fronte della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, la necessità di un intervento, in via amministrativa dell'Ufficio di presidenza per la definizione delle condizioni volte a consentire, nella salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, la adeguata dotazione di risorse anche per il gruppo di nuova istituzione.

D'altro canto il Consiglio regionale già in occasione della sessione di bilancio per l'esercizio 2017, nella acquisita consapevolezza che la applicazione della disciplina sopra richiamata dava luogo ad una ripartizione dei contributi per le spese del personale "assolutamente sperequata" e che "tale sperequazione comporta nocimento ai Gruppi consiliari a cui aderisce il maggior numero di Consiglieri, con grave pregiudizio per la loro operatività", aveva approvato un ordine del giorno indirizzato all'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, invitandolo sia "a predisporre, entro il 31 gennaio 2017, un progetto di legge per una più equa ripartizione del budget per le spese del personale dei Gruppi consiliari, senza che ciò comporti alcun aumento di spesa", sia "a prevedere nel suddetto progetto di legge un criterio di proporzionalità tra il numero dei consiglieri aderenti al Gruppo consiliare e le risorse spettanti".

L'Ufficio di presidenza intende con la presente iniziativa assolvere a tale compito affidatogli, in coerenza con il suo ruolo di indirizzo e garanzia, facendosi promotore di una soluzione istituzionale con la quale definire, a regime per la XI legislatura regionale, in applicazione del quadro di riferimento di vincoli e di indirizzi, rispettivamente statali e statutari, il tema della assegnazione di risorse di personale ai gruppi consiliari.

I principi ispiratori della nuova disciplina vanno individuati, ferma restando la definizione di un tetto massimo della spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari, come noto di derivazione statale e quindi non disponibile in capo al legislatore regionale:

- nel criterio, di rango statutario, ed in quanto tale destinato a permeare la legislazione di settore, di adeguatezza delle risorse da assegnare ai gruppi consiliari (articolo 42 comma 3 dello Statuto ai sensi del quale "L'Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale");*
- nella declinazione di tale criterio, al fine della salvaguardia di un principio di uguaglianza, che impone la definizione di discipline differenziate per le diverse situazioni secondo un parametro di ragionevolezza, il che si traduce nella individuazione di criteri di assegnazione di risorse fra gruppi di diversa consistenza secondo soluzioni di proporzionalità corretta, al fine di garantire adeguate risorse anche ai gruppi di minore consistenza;*

- nella esigenza, che peraltro già ha informato la azione amministrativa dell'Ufficio di presidenza nella corrente legislatura, di individuazione di ogni possibile soluzione di salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, una volta costituiti.

Ne consegue un articolato strutturato in diversi articoli fra loro consequenziali ed interconnessi.

In primis trattasi di ridefinire il criterio della quantificazione della spesa per il personale dei gruppi consiliari, assegnando, a garanzia della adeguatezza di risorse, una parte fissa di dotazione, peraltro differenziata in ragione della consistenza del gruppo, ed una parte variabile, e residua, in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo.

La previsione interviene anche a disciplinare la dinamica della variazione in aumento del numero dei Gruppi consiliari, con conseguente possibile configurarsi di situazioni di eccedenza, vuoi rispetto alle dotazioni originariamente assegnate al gruppo, vuoi rispetto alla spesa complessiva ammessa a titolo di dotazione di personale complessivamente spettante ai gruppi consiliari, prevedendo la dotazione dei nuovi gruppi in rapporto alla loro consistenza e contestualmente soluzioni di salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, anche attivando l'utilizzo delle risorse a diverso titolo disponibili in capo al gruppo e a seguire, in capo ai gruppi della coalizione, fino a contemplare l'intervento dell'Ufficio di presidenza, nel già richiamato ruolo di indirizzo e garanzia, per la individuazione del personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito del personale già in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari.

Completa l'articolato la previsione di decorrenza degli effetti, definita a valere dalla XI legislatura regionale.

La Prima commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2017 ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Area Popolare Veneto e con i voti contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 – Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) *una parte assegnata con le seguenti modalità:*

1. *ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari all'80 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;*

2. *ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;*

3. *ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;*

b) *la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre."*

2. Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell'allegato B.

3. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: "e della tabella 2 dell'allegato B".

4. Nel comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: "e della tabella 3 dell'allegato B".

Art. 2 – Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole "nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell'organico previsto".

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all'80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

3. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

“7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all’articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese.”

4. Il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell’articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall’Ufficio di Presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall’Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell’articolo 51, comma 3”.

5. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono inseriti i seguenti commi:

“7ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all’articolo 47, comma 2, l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità dell’eccedenza, provvede all’individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell’ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari;

7 quater. Nel caso si determini un’eccedenza del limite di cui all’articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7bis e 7ter”.

Art. 3 – Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, qualora il presidente del gruppo intenda avvalersi di più unità di personale o di diversa categoria, ferma restando la tabella 4 dell’allegato B, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta fino all’80 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53”.

Art. 4 – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 – Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 – Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.	3
Art. 2 – Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.	3
Art. 3 – Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.	4
Art. 4 – Clausola di neutralità finanziaria.....	5
Art. 5 – Decorrenza di effetti.	5